

CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 8/11/1991, n. 381 CON FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CREMA ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO (articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni)

Il Comune di Crema e la Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi, Impresa Sociale Soc. Coop. Coop. Onlus, al fine del raggiungimento degli scopi negoziali e di risultato indicati nel testo della delibera di Giunta Comunale numero del relativi agli obiettivi di natura fiscale e tributaria come più appresso specificati; al correlato fine di potenziare le motivazioni e le circostanze dell'affidamento del servizio attraverso la approvazione di un progetto preordinato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91;

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE

L'anno il giorno del mese di presso la sede municipale con la presente scrittura privata non autenticata

tra

il Comune di Crema, (*di seguito denominato semplicemente COMUNE*) quale con sede in Crema (CR), P.za Duomo n. 25, C.F. - P.I. 001110540191, rappresentato da Flavio Paiaro, in qualità di Direttore dell'Area Risorse Umane, Economiche, Sistemi Informativi e Polizia Locale, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce;

e

la Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede legale a Ospitaletto (BS) via Trepola n. 195, Codice Fiscale - P.IVA 02383950983 iscritta nella sezione "B" al n. 458 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo Vice Presidente Sig. Vincenzo Zappia nato a Brescia il 19/04/1981 e residente a Rezzato in Via De Gasperi A. n. 126, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- la delibera della Giunta Comunale n. del con la quale l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze fiscali e tributarie ha deciso di avviare le attività di revisione e perequazione catastale dei fabbricati non residenziali secondo le modalità previste dalla normativa in vigore ed interamente richiamata dal testo deliberativo;
- che, al fine di porre in essere il complesso delle procedure e dei processi relativi alla individuazione dei cespiti oggetto di imposizione tributaria di cui in oggetto, l'Amministrazione ha deciso di avvalersi, per i motivi espressi, delle prestazioni offerte dalla società Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Coop. Onlus, in un quadro di sussidiarietà verticale, sostenuta, altresì, dal progetto di inserimento di soggetti svantaggiati nell'ambito del rapporto di collaborazione con il Comune di Crema;
- che, per quanto retro, la presente convenzione, di cui alle appresso specificate condizioni corrispettive, di cui l'amministrazione ha già avuto modo di verificare la congruenza e la convenienza rispetto alle valutazioni medie di mercato, consente il perseguimento:
 - ✓ di un obiettivo di equità e perequazione fiscale, in un'ottica di deflazione di possibili conflitti in materia tributaria e di distribuzione del carico fiscale in base agli effettivi cespiti rilevanti ai fini del tributo medesimo;
 - ✓ di un obiettivo di inclusione nell'attività lavorativa e di relazione, di soggetti svantaggiati, cui consentire lo svolgimento di attività di supporto e comunque conformi all'effettivo livello cognitivo ed operativo;
 - ✓ che il progetto sociale valutato e costituente parte integrante dell'offerta collaborativa con la Cooperativa sociale, consente una procedura di affidamento diretta e conforme ai principi espressi dalla legge 381/91, senza, peraltro, che il progetto di inserimento di che si tratta possa, ad alcun titolo, pregiudicare o comunque compromettere il corretto ed efficace risultato dell'obbligazione principale assunta e che è di diretta rilevanza fiscale e tributaria;
 - ✓ La Legge Finanziaria del 2005, n.311 del 30/12/2004, in materia di potenziamento delle entrate di natura tributaria spettanti agli enti locali;
 - ✓ Gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991, l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003 e l'articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/2008

- ✓ in particolare l'art. 1 della Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che definisce le Cooperative Sociali nel seguente modo: "Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei diritti sociali dei cittadini;
- ✓ L'art. 5 della Legge n. 381 dello 08.11.1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che norma le convenzioni con il seguente dettato: "Gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate";
- ✓ L'art. 52 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale fa salve per l'applicazione del codice le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali;
- ✓ L'art. 28 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

PREMESSO CHE

- con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della Convenzione, il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi:
 - a) lo svolgimento di attività procedurali, di accertamento e verifica fiscale, in outsourcing rispetto alle risorse organizzative in dotazione presso l'amministrazione comunale, e nell'ambito di un progetto complesso di sussidiarietà verticale, degli obiettivi di l'affidamento della gestione delle attività di supporto alla partecipazione del Comune di Crema all'accertamento tributario e contributivo;
 - b) la attivazione, nell'ambito dei processi operativi preordinati all'obbligazione di tipo prestazionale assunta dalla COOPERATIVA e preordinata all'obiettivo principale dell'accertamento tributario e contributivo, l'avvio di un progetto mirato all'inserimento nel mondo del lavoro e delle relazioni lavorative, di soggetti svantaggiati, cui riconoscere una possibilità di relazione e di superamento, nei limiti del possibile, del disagio di cui sono portatori;
 - c) realizzare e trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate le segnalazioni qualificate, intendendosi per tali "le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi" in attuazione del combinato disposto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificati dall'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che dispone in materia di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo;
- i Comuni, per svolgere le attività di supporto all'esercizio della funzione relativa all'accertamento dei tributi, possono anche avvalersi degli "affidatari delle entrate comunali" in forza dell'art. 1, secondo comma, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'art. 18 DL 78/2010;
- il Provvedimento del 3 dicembre 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che la partecipazione del comune all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali;
- il Comune di Crema, stipula la presente convenzione con la Cooperativa Fraternità Sistemi di Ospitaletto (BS) anche nel quadro di un progetto complessivo di cooperazione sul territorio e con riferimento all'area del disagio, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91, ed in applicazione dei principi contenuti nell'art. 4 comma 4 della L.R. 18.11.2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia" per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi";
- in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, Il COMUNE ha, pertanto, ritenuto di procedere alla individuazione diretta, previa valutazione della convenienza e della continenza delle condizioni complessive convenute, ed alla conseguente stipula con una Cooperativa Sociale di una Convenzione per le attività oggetto della medesima, in modo da conseguire, in una e funzionalmente alle finalità negoziali principali, anche l'obiettivo, della cui rilevanza sociale questa Amministrazione si fa forte interprete, di interventi di inserimento lavorativo;
- permangono per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante (Allegato B);
- per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività:
 - a) liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate;
 - b) gestione sistemi GIS - "geographic information system";
 - c) gestione sistemi informativi ed inserimento dati;
 - d) servizio stampa ed attività accessorie.
- la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che la stessa è opportunamente attrezzata per svolgere le attività oggetto della convenzione in quanto:

Allegato B)

- a) la COOPERATIVA è iscritta all'Albo previsto dalla L. 446/1997 al n. 156 e, pertanto, rientra nella previsione normativa per svolgere le attività di supporto all'attività di accertamento, (art. 1, secondo comma, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'art. 18 DL 78/2010)
- b) possiede la dotazione dei necessari strumenti informatici;
- c) la sua organizzazione aziendale è strutturata nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto Legislativo n° 358 del 24 Luglio 1992 nonché della D.G.R. n° 43727 del 17 novembre 1993 e delle modalità di cui all'art. 5 della legge 381/91, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- d) dispone di personale con elevata professionalità;
- e) che il Progetto generale di inserimento lavorativo è parte integrante della presente convenzione;
- l'Art. 28 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;
- la COOPERATIVA si impegna:
 - a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando persone in condizioni di svantaggio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia;
 - b) ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità idonei alla corretta gestione dell'attività;
 - c) a nominare quale responsabile dello svolgimento dell'attività un responsabile con ottima esperienza;
 - d) ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
 - e) a rispettare per il personale impiegato e per i soggetti svantaggiati inseriti nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore. In particolare, la COOPERATIVA si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e s.m.i.;
 - f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
 - g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
 - h) a garantire il mantenimento, per la durata della convenzione, della percentuale di inserimenti prevista al comma 2 dell'art. 4 della L. 381/91 secondo le tipologie indicate dal comma 1 dell'art. 4 della citata legge;
 - i) a rispettare il Progetto generale di inserimento lavorativo che è parte integrante della presente convenzione;
- il COMUNE nomina quale suo referente il sig. a cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere operativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento dei servizi concernenti le attività finalizzate ad attuare la previsione normativa di cui al combinato disposto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificati dall'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che dispone in materia di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo.

Art. 2 – Trattamento dei dati

1. Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto Il COMUNE si impegna a nominare la COOPERATIVA quale responsabile esterno del trattamento dei dati, il tutto ai sensi dell'art 29 c. 2, 3, 4 d.lgs. 196/2003.
2. Il Comune si impegna ad integrare il servizio SIATEL v2.0 – PuntoFisco, indicando quali nominativi di amministratori locali e/o utenti operatori, i soggetti indicati dalla COOPERATIVA utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del contratto

1. Per l'esecuzione dell'oggetto del contratto, la COOPERATIVA si impegna a:
 - a) formare il personale in funzione delle attività necessarie per realizzare il servizio affidato;
 - b) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa una o tutte due le persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 previste dal progetto generale di inserimento, che come indicato

- nella premessa è parte integrante della presente convenzione, e per la durata della presente convenzione
- c) elaborare le informazioni contenute nella banca dati di cui sopra al fine di individuare fattispecie suscettibili di produrre "segnalazioni qualificate", come in premessa descritte;
 - d) trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti le segnalazioni qualificate inerenti, prioritariamente, gli ambiti d'intervento definiti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, come di seguito sintetizzati:

- Commercio e Professioni;
- Urbanistica e Territorio;
- Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare;
- Residenze Fiscali all'Estero;
- Beni indicativi di Capacità Contributiva.

Le segnalazioni, una volta formate, saranno inviate al COMUNE, il quale deve, entro quindici giorni successivi al ricevimento, far pervenire il proprio nulla osta alla trasmissione, utilizzando canali informativi idonei ad assicurare la tracciabilità della corrispondenza.

Il COMUNE, qualora non ritenga di autorizzare la trasmissione della segnalazione, deve entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, comunicare alla COOPERATIVA, utilizzando canali informativi idonei ad assicurare la tracciabilità della corrispondenza, il proprio motivato diniego.

La mancata risposta nei termini di cui sopra vale quale silenzio-assenso e, di conseguenza, la COOPERATIVA è autorizzata ad inviare la segnalazione di che trattasi all'Agenzia delle Entrate.

Le segnalazioni saranno trasmesse esclusivamente in via telematica tramite SIATEL, con l'eventuale invio di documentazione cartacea in caso di necessari approfondimenti o effettiva utilità da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente al controllo.

Per segnalazioni qualificate si intendono le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

- e) monitorare le segnalazioni trasmesse e verificare i trasferimenti da parte dell'erario.

Art. 4 – Autorizzazione alla Gestione ed al Trattamento dei dati

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto il COMUNE delega la COOPERATIVA a visualizzare e prelevare tutte le informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contribuenti ricadenti sotto la propria competenza territoriale e mallevando quest'ultima da ogni responsabilità.
2. La COOPERATIVA si impegna ad osservare le modalità tecniche di accesso alle banche dati contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell' art. 18 D.L. 31/5/2010 n. 78.
3. Il COMUNE autorizza la COOPERATIVA a raccogliere, memorizzare ed elaborare le informazioni acquisite presso gli archivi rei disponibili dall'Agenzia delle Entrate e quelle disponibili presso tutti i propri uffici, archivi e banche dati o legalmente reperibili presso altri uffici pubblici.

Art. 5 – Rispetto quadro normativo

1. L'incarico dovrà essere espletato in ottemperanza:
 - a) delle leggi in materia;
 - b) del d.lgs. 196/2003
 - c) delle circolari e risoluzioni ministeriali;
 - d) dei regolamenti comunali e delle delibere di interpretazione autentica degli stessi;
 - e) degli atti d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale e dell'Amministrazione Finanziaria, comunque denominati;
 - f) delle sentenze delle Commissioni Tributarie, della Cassazione, del Consiglio di Stato;
 - g) dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).

Art. 6 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data della sua stipula.

Art. 7 – Luogo di svolgimento delle attività

Allegato B)

1. I servizi affidati saranno erogati, prevalentemente, presso la sede operativa della COOPERATIVA, in Via Rose di Sotto, n. 61, in Brescia.
2. All'occorrenza, la COOPERATIVA potrà svolgere i propri servizi presso la sede del COMUNE; per l'implementazione delle attività previste il COMUNE metterà a disposizione per il periodo di svolgimento delle attività, a suo onere, un spazio adeguato con postazioni operative in numero uguale a quello degli operatori destinati a svolgere il servizio.
3. Quest'ultime saranno composte da:
 - a) un'adeguata dotazione informatica quali personal computer, Suite Microsoft Office Professional 2007, stampanti, ecc.;
 - b) idonei collegamenti telematici con le banche dati istituzionali previste per le specifiche attività e con le banche dati relative ad utenti di servizi quali energia elettrica, gas metano;
 - c) materiale di ufficio necessario quale cancelleria, bollettini, toner stampanti, modulistica, ecc.
4. Sono altresì a carico del COMUNE i costi per i recapiti e le notifiche.

Art. 8 – Corrispettivo della prestazione

1. Il COMUNE si impegna ad erogare i seguenti corrispettivi, da pagarsi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura:
 - a) per l'attivazione del servizio (escluso hardware e/o eventuali licenze): **Gratuito**;
 - b) l'analisi dei dati e l'estrazione di forniture dei dati P.R.A: **Gratuito**;
 - c) sino a loro definizione: per ogni segnalazione qualificata trasmessa all'Agenzia delle entrate un compenso pari al **28%** della quota attribuita al COMUNE in relazione alle maggiori somme relative a tributi statali riscosse anche a titolo non definitivo nonché delle sanzioni civili applicate e sui maggiori contributi/interessi riscossi. Tale importo sarà fatturato al ricevimento del trasferimento da parte dell'erario. A tal fine, il COMUNE si obbliga a comunicare alla COOPERATIVA entro cinque giorni dall'avvenuto trasferimento il dettaglio delle somme ricevute, fornendone prova documentale.
 - d) nulla è dovuto per le segnalazioni trasmesse all'Agenzia che rimarranno infruttuose.
 - e) in caso di diniego da parte del COMUNE alla trasmissione di una segnalazione qualificata, qualora detto diniego sia basato su motivazioni tecnico/giurisdizionali che non attengono la fondatezza della segnalazione, è comunque dovuto un importo pari **28%** delle somme che sarebbero state attribuite al COMUNE per effetto dell'accertamento conseguente alla segnalazione qualificata;
2. I servizi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad IVA. Al momento della fatturazione i compensi pattuiti saranno maggiorati della suddetta imposta a titolo di rivalsa, sulla base dell'aliquota tempo per tempo in vigore.

Art. 9 – Osservanze ed obblighi della Cooperativa

1. Organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa non meno di due persone in condizione di svantaggio come dall'art. 4 della Legge 381/91 previste dal progetto generale di inserimento, che come indicato nella premessa è parte integrante della presente convenzione, e per la durata della presente convenzione. Resta inteso che per l'inserimento lavorativo di cui sopra, la COOPERATIVA si riserva il diritto di valutare l'idoneità per la specifica tipologia di lavoro, del soggetto in condizione di svantaggio, riservandosi altresì il diritto di integrare i nuovi assunti nella propria struttura produttiva con attribuzione di incarichi e funzioni ritenute dalla COOPERATIVA idonee, senza obbligo di impiegare la persona presso il comune firmatario;
2. E' fatto cogente obbligo alla COOPERATIVA di garantire che tutto il personale addetto ai lavori conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico. Le risultanze del lavoro svolto dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dal COMUNE ed è fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno della COOPERATIVA, da parte di chicchessia anche per interposta persona.
3. L'inosservanza di questa norma in caso di acclarata responsabilità del personale comporterà, previa contestazione del fatto e contro-deduzione da parte della COOPERATIVA l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo il COMUNE.
4. La COOPERATIVA tutela nel più ampio dei modi il COMUNE da qualsiasi responsabilità e danno derivante

Allegato B)

dall'attività svolta e comunque in connessione con la

Art. 10 – Inadempienze e penalità

1. Qualora la COOPERATIVA si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali assunti con la presente convenzione, il COMUNE contesterà alla stessa l'infrazione o l'omissione comunicando il termine entro il quale eliminare le inadempienze.
2. La COOPERATIVA ha facoltà di produrre, entro 5 giorni dalla contestazione, le proprie controdeduzioni. Le sanzioni derivanti dal mancato adempimento agli obblighi normativi saranno integralmente addebitate alla COOPERATIVA.

Art. 11 – Ritardi nei pagamenti

1. Per ritardati pagamenti il COMUNE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192.

Art. 12 – Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione può essere risolta da entrambi i contraenti nei casi di:
 - a) grave inadempimento contrattuale della COOPERATIVA o del COMUNE;
 - b) ritardato pagamento del corrispettivo da parte del COMUNE per oltre 4 mesi;
 - c) riduzione del numero dei giorni di prestazioni delle persone inserite superiori al 50 % rispetto a quello previsto.
 - d) mancato o parziale inserimento dei soggetti in difficoltà di cui al Progetto Generale di Inserimento Lavorativo
 - e) qualora l'importo da corrispondere alla COOPERATIVA dovesse raggiungere la soglia comunitaria di € 200.000,00
2. La risoluzione della convenzione potrà avvenire previo contestazione scritta degli addebiti, qualora risultasse inattuata la diffida a porre rimedio, entro 30 gg., all'inadempimento rilevato.
3. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, nonché dall'albo degli agenti della riscossione ovvero in caso di revoca della convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
4. Il COMUNE si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia delle Entrate la risoluzione della presente convenzione.
5. E' altresì prevista la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010, da attivarsi nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Tribunale di Cremona.

Art. 14 – Cauzione

1. A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA non produrrà cauzione, in quanto il pagamento avviene in via posticipata.

Art. 15 – Spese di stipula della convenzione

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

1. Il COMUNE nomina quale responsabile del procedimento il Signor cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Allegato B)

Art. 17 – Normativa antiriciclaggio

1. La COOPERATIVA si assume gli obblighi di cui all'Art. 3, comma 9 della legge 136/2010 in merito alla rintracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa ed a tal fine si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni relative a commesse pubbliche, i cui estremi dovranno essere comunicati al COMUNE.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato nella presente convenzione viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia.
2. Il valore di questo contratto è stimato in € 40.000,00 e quindi al di sotto della soglia comunitaria relativa agli appalti di beni e servizi, fissata dall'art. 28 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 in € 200.000,00 (IVA esclusa).
3. La presente convenzione è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti, le quali, dopo lettura, la confermano.

Art. 19 – Imposta di bollo e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad IVA. Registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 D.P.R. n.131/86. Essa è esente da bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegato b del dpr 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di COOPERATIVA sociale e quindi di organizzazione non lucrativa ai sensi dell'art 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Letto confermato e sottoscritto

Per Il Comune di Crema

Il Direttore d'Area Flavio Palero

Per la Cooperativa Sociale

Il Vice Presidente Vincenzo Zappia

B) autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

COPIA DEL DECRETO ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI



Regione Lombardia

DECRETO N° 10332

Del 31/02/2003

Identificativo atto n. 853

Direzione generale Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

Oggetto

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1993, N. 16 DELLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA'
SISTEMI COOPERATIVA SOCIALE AVENTE SEDE IN OSPITALETTO (BS).



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

VISTO l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - "Disciplina delle Cooperative Sociali", che prevede che le regioni istituiscano l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

VISTO l'art. 3 della l. r. 1 giugno 1993, n. 16 - "Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali", con il quale si istituisce l'Albo Regionale che è articolato nelle seguenti Sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

RICHIAMATO il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344 "Approvazione delle nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e relativa modulistica";

VISTA la domanda presentata dalla Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI** Cooperativa Sociale con sede in **OSPITALETTO (BS)**, codice fiscale e partita IVA N. 02383950983 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella Sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993 n. 16;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto accertato dalla Struttura Sviluppo della Cooperazione, la Cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

RICHIAMATO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del 20 dicembre 2002, n. 25679 con il quale sono state individuate le strutture organizzative delle Direzioni Generali della Giunta Regionale-anno 2003 e le relative competenze ed aree di attività;

PRESO ATTO della d.g.r. del 23 dicembre 2002, n. 11699 recante "Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2002)" con la quale, tra l'altro, si è disposta, con decorrenza 1 gennaio 2003, la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali mediante l'individuazione delle Unità Organizzative e delle Strutture;

VISTO il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 "Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, Dirigente della Struttura Sviluppo della Cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore



Regione Lombardia

Generale della Direzione Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo;

DECRETA

- 1) la Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale** con sede in **OSPITALETTO (BS)**, codice fiscale e partita IVA N. 02383950983 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione "B" al Foglio 229 numero progressivo 458;
- 2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
 - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
 - certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
 - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale** con sede a **OSPITALETTO (BS)** di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
 - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
 - la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- 4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale **FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale** con sede in **OSPITALETTO (BS)** di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di settembre 2003;



Regione Lombardia

- 5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale FRATERNITA' SISTEMI Cooperativa Sociale, VIA TREPOLA 195 - 25035 OSPITALETTO (BS), alla Prefettura di BRESCIA, alla Direzione Generale del Lavoro di BRESCIA ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
(Sergio Raffaele)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI COMPONE DI FOGLI N. 3

W.O.O.
Alessandro Ronchi

17 LUG 2003

www.AlboPretorionline.it 0710114

www.AlboPretorionline.it 0710114